

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2510

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*l'11 aprile 2007 (v. stampato Senato n. 1288)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(D'ALEMA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(AMATO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOA SCHIOPPA)**

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

**(GENTILONI SILVERI)**

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**(FIORONI)**

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MUSSI)**

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(RUTELLI)**

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

**(MELANDRI)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
l'11 aprile 2007*

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, qui di seguito denominati le Parti contraenti,

ANIMATI da mutuo desiderio di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia;

SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e bulgaro;

CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati mediante intese tra Ministeri, Istituzioni culturali, d'istruzione e scientifiche, nonché tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1***Finalità*

Lo scopo del presente accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione educativa, culturale, scientifica e tecnologica.

Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo sia regionale, le due Parti contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi stessi.

**Articolo 2***Settori di collaborazione*

Ciascuna delle Parti contraenti svilupperà e favorirà particolarmente:

- la cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia;
- la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per materia;
- la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
- gli scambi di artisti, universitari, scienziati, esperti e studiosi;
- la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie, di istruzione e di ricerca scientifica dei due Stati.

**Articolo 3***Collaborazione nel settore dell'istruzione*

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel settore educativo stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

- a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente;
- b) la collaborazione per la formazione di docenti in aree di comune interesse;
- c) lo sviluppo degli scambi d'informazione e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
- d) scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione dei due Paesi;
- e) la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;
- f) la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari e post-universitari;
- g) gli scambi e i progetti di cooperazione diretta tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti;
- h) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Istituti d'Istruzione Superiore, attraverso l'intensificazione dei progetti interuniversitari e degli accordi interuniversitari diretti, lo scambio di docenti, ricercatori e studiosi e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

**Articolo 4***Collaborazione artistica*

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà ogni forma di scambio culturale ed artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse si sforzeranno di promuovere, in particolare:

- a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche;
- b) l'organizzazione di incontri, convegni ed eventi nelle differenti discipline artistiche;
- c) la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, in particolare modo di scienze umane e sociali.

## Articolo 5

*Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali*

Le Parti contraenti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo in considerazione i principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati.

Le Parti contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

## Articolo 6

*Patrimonio culturale*

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la cooperazione nel campo dello studio, della conoscenza, della tutela e del restauro del patrimonio culturale immobile e mobile e del patrimonio naturalistico in conformità alla legislazione interna di ciascuna delle Parti contraenti e nel rispetto degli impegni internazionali assunti.

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la collaborazione nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e delle altre arti ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.

## Articolo 7

*Istituti di Cultura*

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà l'attività degli Istituti di cultura esistenti o che verranno aperti dall'altra Parte e favorirà il loro funzionamento in accordo alla legislazione vigente.

## Articolo 8

*Biblioteche*

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la collaborazione nel campo dell'informatizzazione bibliotecaria, promuoverà i contatti diretti tra le biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione.

## Articolo 9

*Settore giovanile*

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la cooperazione e gli scambi nel settore giovanile, delle attività educative motorie e sportive.

## Articolo 10

*Collaborazione scientifica e tecnologica*

Le Parti contraenti rafforzeranno e faciliteranno i loro scambi nel settore scientifico e tecnologico. La cooperazione potrà effettuarsi nelle forme seguenti:

- a) scambio di studenti, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
- b) organizzazione di conferenze e simposi scientifici, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
- c) ricerche comuni su progetti di reciproco interesse;
- d) scambi di informazione e di documentazione scientifica;
- e) partecipazione congiunta ai Programmi scientifici, di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

La realizzazione di questa cooperazione avverrà nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale ed industriale.

## Articolo 11

*Collaborazione con Enti territoriali e Regioni*

Le Parti contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra Enti territoriali e Regioni dei rispettivi Paesi di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 9 e 10.

## Articolo 12

*Commissione mista*

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

## Articolo 13

*Entrata in vigore*

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche, con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

## Articolo 14

*Abrogazioni*

Con l'entrata in vigore del presente Accordo saranno abrogati l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria per la cooperazione tecnico-scientifica firmato il 30 maggio 1963 a Roma, nonché l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria per lo scambio culturale firmato il 28 aprile 1970 a Sofia.

## Articolo 15

*Durata e validità*

Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per scambio di Note tramite via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sofia, il 13 aprile 2005, in due originali, in lingua italiana e in lingua bulgara, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI BULGARIA



Servizio del Contenzioso Diplomatico  
e dei Trattati



~~Per copia conforme~~

*no. 60/2005/10*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*15PDL0024780\*